

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2971. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE
1997, N. 438, RECANTE PROROGA DI TERMINI PER ASSICU-
RARE IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI IN MATERIA DI
PREVENZIONE E RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE
(APPROVATO DAL SENATO) (4484)*

(A.C. 4484 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

—

1. Il decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, recante proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 2, comma 1, le parole: « in quelli successivi » sono sostituite dalle seguenti: « nei due esercizi finanziari successivi ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole: « e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi considerati. » sono sostituite dalle seguenti: « e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. ».

ARTICOLO 2.

1. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1997 sul capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quelli successivi.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 1998, N. 4, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL
REDDITO, DI INCENTIVAZIONE ALL'OCCUPAZIONE E DI
CARATTERE PREVIDENZIALE (4468)*

(A.C. 4468 - sezione 1)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ARTICOLO 1.*****(Disposizioni in materia di sostegno al reddito)***

1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti, è prorogato al 31 dicembre 1998 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire a carico del Fondo per

l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, relative ai contratti di solidarietà per le imprese artigiane, trovano applicazione fino al 31 dicembre 1998. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 10 miliardi di lire.

3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi: *a)* i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; *b)* i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del 10 per cento. Le predette proroghe possono essere concesse

nel limite massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera a) e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera b), per indennità e contribuzione figurativa e l'onere complessivo è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.

4. La possibilità prevista dall'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi previsti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità, trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle risorse allo scopo predeterminate dall'articolo 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste di mobilità non antecedentemente al 1° gennaio 1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa indennità non è subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilità è prorogato di dodici mesi.

6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-*octies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attività, da parte di giovani residenti nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese

del settore industriale operanti in regioni diverse. In tali casi ai giovani viene corrisposta una indennità aggiuntiva di lire 800.000 mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.

7. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, le parole: « una quota pari al 70 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota non inferiore al 70 per cento ».

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia contributiva)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impiegati e quadri del settore dell'edilizia è dovuta la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a carico delle imprese industriali. Al relativo onere, annui, valutato in lire 90 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli istituti di patronato e di assistenza sociale cessa il regime di esonero previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, per il personale dipendente dagli enti di diritto pubblico, e gli istituti medesimi sono tenuti al versamento dei contributi per le prestazioni economiche di malattia nella misura stabilita dall'articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e di maternità nella misura prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. Gli istituti medesimi sono, altresì, soggetti alla disciplina dell'assegno

per il nucleo familiare, ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I contributi versati anteriormente restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni erogate, fino a tale data.

3. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo le parole: « gli addebiti contributivi » sono inserite le seguenti: « e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) i premi assicurativi ».

4. La disposizione di cui all'articolo 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che resta fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e credito nella misura del 2,50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

ARTICOLO 3.

(Integrazione del Fondo per l'occupazione)

1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata la spesa di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di lire 913 miliardi per l'anno 1999 e di lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:

a) quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi per l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere dall'anno

2000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni varie)

1. I ricorsi di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, avverso le decisioni della soppressa Commissione di cui all'articolo 39, quinto comma, del citato testo unico, in materia di applicazione della tariffa dei premi INAIL, attualmente pendenti dinanzi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono attribuiti al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. All'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla composizione del comitato di vigilanza sul fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore; ».

3. All'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: « durata di quattro mesi, » sono sostituite dalle seguenti: « durata massima di tre mesi, »;

b) al comma 4, lettera b), le parole: « con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio

speciale;» sono sostituite dalle seguenti: «con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento;».

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4468 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

All'articolo 2, al comma 4, dopo le parole: «Fondo di previdenza e credito» sono inserite le seguenti: «dovuto all'Istituto postalegraltonici».

All'articolo 4, i commi 1 e 2 sono soppressi.

(A.C. 4468 - sezione 3)

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO- LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per giustificato motivo oggettivo con le seguenti: per oggettivi e giustificati motivi.

1. 14.

Pampo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9 miliardi con le seguenti: 18 miliardi.

1. 1.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.21 DELLA COMMISSIONE.

Al primo periodo sostituire le parole: 31 dicembre 1998 con le seguenti: 31 dicembre 1999.

0.1.21.1

Paolo Colombo, Fontanini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 trovano applicazione fino al 31 dicembre 1998. Alle finalità del

presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire.

1. 21.

La Commissione.

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

Al primo periodo sostituire le parole: , comma 8, con le seguenti: , commi 5 e 8;

Conseguentemente sopprimere le parole: , relative ai contratti di solidarietà per le imprese artigiane,;

e al secondo periodo sostituire le parole: di 10 miliardi con le seguenti: di 30 miliardi.

1. 25.

Governo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1998 con le seguenti: 31 dicembre 1999.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.

1. 2.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1998 con le seguenti: 31 dicembre 1999.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 20 miliardi.

1. 3.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 3, primo periodo, lettera a) sostituire le parole da: alle imprese sino alla fine della lettera, con le seguenti: a tutte le imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decor-

rere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché quelli in scadenza alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

1. 15.

Pampo.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera a) con le seguenti: di lire 3 miliardi e comunque non oltre 5 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera a).

1. 17.

Pampo.

Al comma 4, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 1997 con le seguenti: a far data dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

1. 16.

Pampo.

Sopprimere il comma 6

1. 4.

Paolo Colombo, Grugnetti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.20
DELLA COMMISSIONE.

Al primo periodo, sostituire la parola: possono con le seguenti: non possono.

Conseguentemente sopprimere gli altri periodi.

0.1.20.3

Paolo Colombo, Fontanini.

Dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Tali attività possono essere espletate, con i medesimi benefici, anche negli stessi territori di cui agli obiettivi 1 e 2, previo accordo con le associazioni territoriali.

0.1.20.9

Pampo, Santori, Fratta Pasini,
Pisanu.

Sopprimere il secondo e il terzo periodo.

0.1.20.4

Paolo Colombo, Fontanini.

Al secondo periodo sostituire le parole: lire 800.000 con le seguenti: lire 200.000.

0.1.20.7

Paolo Colombo, Fontanini.

Al secondo periodo sopprimere le parole da: nonché un'indennità sino alla fine del comma.

0.1.20.8

Pampo, Santori, Fratta Pasini,
Pisanu.

Al secondo periodo sopprimere le parole da: nonché un'indennità sino alla fine del periodo.

0.1.20.5

Paolo Colombo, Fontanini.

Aggiungere, infine, il seguente periodo:

Le attività previste dai P.I.P. di cui ai periodi precedenti devono prevedere lo svolgimento di almeno 120 ore di lavoro e 40 ore di formazioni mensili.

0.1.20.6

Paolo Colombo, Fontanini.

Aggiungere, infine, il seguente periodo:

I giovani che usufruiscono di questa attività, alla fine del periodo previsto non possono essere impiegati nelle sedi delle aziende dove hanno effettuato la formazione-lavoro per almeno due anni.

0.1.20.1

Paolo Colombo, Fontanini.

Aggiungere, infine, il seguente periodo:

Il Governo deve riferire alle Commissioni parlamentari in ordine ai risultati dello svolgimento delle suddette attività.

0.1.20.2

Fontanini, Paolo Colombo.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

ART. 1.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attività, da parte di giovani residenti nelle aree di cui agli obiettivi nn. 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi negli obiettivi nn. 1 e 2 del predetto regolamento e che abbiano concordato, ai sensi del comma 203, articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tali aree. In tali casi ai giovani viene corrisposta una indennità

aggiuntiva di lire 800.000 mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, nonché una indennità pari a lire 200.000 mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennità di cui all'articolo 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato obiettivo 2, le indennità aggiuntive di cui al presente comma sono corrisposte nel caso che le attività formative siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di residenza.

1. 20.

La Commissione.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: obiettivo n. 1 aggiungere le seguenti: e 2.

Conseguentemente, al medesimo comma 6, secondo periodo, dopo le parole: ai giovani aggiungere le seguenti: di cui almeno due quinti devono riguardare l'obiettivo 2.

1. 5.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: obiettivo n. 1 aggiungere le seguenti: e 2.

Conseguentemente, al medesimo comma 6, secondo periodo, dopo le parole: ai giovani aggiungere le seguenti: di cui almeno un quinto deve riguardare l'obiettivo 2.

1. 6.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: obiettivo n. 1 aggiungere le seguenti: e 2.

1. 7.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: in regioni diverse con le seguenti: in

province diverse da quella di residenza nell'ambito della stessa regione, nonché in altre regioni.

1. 8.

Pampo, Contento.

All'articolo 1, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo.

1. 23.

Governo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di rifiuto alla mobilità territoriale, il giovane perde il diritto ad alcun tipo di agevolazione a sostegno dell'occupazione per la durata di dodici mesi.

1. 9.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di assenza continuativa superiore a sessanta giorni, per malattia, il contratto di formazione si intende revocato salvo l'ipotesi di infortunio sul lavoro.

1. 10.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

All'articolo 1, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 63, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: 13 novembre 1997, n. 393 sono aggiunte le seguenti: , ed

i trattamenti i cui agli articolo 1, 2 e 3, del citato decreto-legge n. 393 del 1997 continuano ad essere erogati secondo i criteri, le modalità ed entro i limiti finanziari ivi previsti.

1. 22.

Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.24
DEL GOVERNO.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: e stipulati entro il 31 dicembre 1997.

0.1.24.1

Paolo Colombo, Fontanini.

Sostituire le parole: entro il 15 ottobre 1997 con le seguenti: entro il 31 dicembre 1997.

0.1.24.2

Pampo, Santori, Fratta Pasini,
Pisanu.

All'articolo 1, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Al comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 129 del 1997 le parole: « stipulati entro il 15 ottobre 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato di coordinamento delle iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997 ».

1. 24.

Governo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-bis. Le imprese che, a far data dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno trasferito la sede o gli stabilimenti ad altra regione o ad altro stato, hanno diritto a dedurre per il periodo di un anno dall'insieme dei

contributi previdenziali a loro carico un importo pari al 30 per cento del costo del lavoro complessivo relativo ai predetti lavoratori assunti. Tale riduzione non potrà in ogni caso superare il 25 per cento del totale degli oneri contributivi sostenuti nell'anno solare dall'azienda.

7-ter. All'onere derivante da quanto previsto nel comma precedente quantificato in 30 miliardi di lire annui a partire dal 1998 si provvede per tale anno mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base n. 7.1.3.3. dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro recante "fondo speciale" di parte corrente attingendo allo specifico accantonamento del Ministero del Lavoro.

1. 11.

Taborelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Ai lavoratori che ai sensi ed effetti dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono soggetti a trasferimento e non rientrano in quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 della legge 23 luglio 1991 n. 223, avranno diritto alle prestazioni previste dagli articoli 6 e 7 della medesima legge 23 luglio 1991 n. 223.

1. 13.

Taborelli.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiungere le seguenti: per gli operai.

2. 1.

Santori, Taborelli, Fratta Pasini,
Bergamo, Prestigiacomo, De
Luca, Gazzara, Viale.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: settore dell'edilizia aggiungere le seguenti: ed affini.

2. 3.

Pampo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: settore dell'edilizia aggiungere le seguenti: e del settore lapideo.

2. 2.

Santori, Taborelli, Fratta Pasini,
Bergamo, Prestigiacomo, De
Luca, Gazzara, Viale.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 90 miliardi annui con le seguenti: 100 miliardi circa l'anno.

2. 4.

Pampo.

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli importi di cui sopra sono finalizzati ad incentivi per creare nuova occupazione.

3. 1.

Pampo.

ART. 4.

Sopprimere il comma 3.

4. 1.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

Con effetto fino al 31 dicembre 2000 le Commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sull'intervento nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro.

4. 2.

Cangemi, Strambi, Giordano.

All'articolo 4, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'ISTAT è autorizzato a portare a termine, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro attivati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1990, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20. maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le suddette operazioni sono disposte nell'ambito della dotazione organica complessiva e delle disponibilità di bilancio dell'istituto. Il personale interessato dalle predette operazioni può essere collocato, previo superamento di specifiche prove selettive, in profili professionali diversi da quelli in relazione ai quali sono stati attivati i rapporti di lavoro.

4. 3.

Governo.